

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2106 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 stabilendo condizioni particolari per l'importazione di spezie dall'Etiopia, di arachidi dall'Argentina e di nocciole dall'Azerbaijan e che modifica le condizioni particolari per l'importazione di fichi secchi e di nocciole dalla Turchia e di arachidi dall'India****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine.
- (2) Dal 2015 il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) ha ricevuto diverse notifiche che segnalavano tenori elevati di aflatossine e ocratossina A nelle (miscele di) spezie importate dall'Etiopia. Per proteggere la salute umana e degli animali nell'Unione è necessario prevedere garanzie supplementari per quanto riguarda le spezie importate dall'Etiopia.
- (3) Recentemente il sistema RASFF ha registrato un aumento dei casi di mancata conformità alla legislazione dell'Unione sulle aflatossine per quanto riguarda le arachidi importate dall'Argentina e le nocciole importate dall'Azerbaijan. In passato entrambi i prodotti erano stati inseriti in un elenco per essere sottoposti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽³⁾ e successivamente la loro iscrizione nell'elenco è stata soppressa visti i risultati favorevoli degli esami effettuati nel quadro dei controlli ufficiali. Dato il recente aumento dei casi di non conformità riscontrati, è necessario prevedere garanzie supplementari e assicurare che l'autorità competente del paese di origine effettui i controlli necessari prima dell'esportazione nell'Unione. Per proteggere la salute umana e degli animali nell'Unione è pertanto necessario imporre che ciascuna partita di arachidi e di nocciole importate nell'Unione rispettivamente dall'Argentina e dall'Azerbaijan sia accompagnata da un certificato sanitario.
- (4) È opportuno precisare che le condizioni particolari previste dal presente regolamento si applicano anche ai mangimi e agli alimenti composti contenenti, in quantità superiore al 20 %, uno qualsiasi dei mangimi o degli alimenti oggetto delle condizioni particolari contemplate dal presente regolamento. È altresì opportuno specificare che la percentuale del 20 % si riferisce alla somma dei prodotti cui si applicano le condizioni particolari contemplate dal presente regolamento.
- (5) Dato che in alcune occasioni sono giunte al punto designato per l'importazione (PDI) partite il cui documento comune di entrata (DCE) non era debitamente compilato nelle sezioni pertinenti ai fini del controllo documentale, è opportuno stabilire esplicitamente che il trasferimento della partita al DPI può essere autorizzato solo previa presentazione di un DCE compilato per il controllo documentale.
- (6) Sulla base dei risultati degli esami effettuati nel quadro dei controlli ufficiali, sono opportune le seguenti modifiche per quanto riguarda i prodotti sottoposti a condizioni particolari e/o la frequenza dei controlli: riduzione della frequenza di campionamento dei fichi secchi importati dalla Turchia, visti i risultati favorevoli degli esami; riduzione della frequenza di campionamento delle arachidi importate dall'India, visti i risultati favorevoli degli esami, aumento della frequenza di campionamento delle nocciole importate dalla Turchia, visto l'incremento dei casi di non conformità riscontrati tramite il sistema RASFF.

⁽¹⁾ GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GUL 242 del 14.8.2014, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GUL 194 del 25.7.2009, pag. 11).

- (7) Occorre inoltre aggiornare il codice NC relativo ai frutti essiccati del genere *Capsicum*, interi, diversi dai peperoni dolci (*Capsicum annuum*) per rendere la definizione del prodotto coerente con la voce *Capsicum annuum*, tritati o polverizzati, escludendo cioè il genere *Pimenta*.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere l), m) e n):

«l) spezie originarie o provenienti dall'Etiopia;

m) arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originari o provenienti dall'Argentina;

n) nocciole con guscio o sgusciate, miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole, pasta di nocciole, nocciole, preparate o conservate, compresi miscugli, farine, semolini e polveri di nocciole, nocciole tritate, affettate e spezzate, e olio di nocciole originari o provenienti dall'Azerbaijan;»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presente regolamento si applica anche ai mangimi e agli alimenti trasformati a partire dai mangimi e dagli alimenti di cui al paragrafo 1 nonché ai mangimi e agli alimenti composti, contenenti uno qualsiasi dei mangimi o degli alimenti di cui al paragrafo 1 in quantità superiore al 20 % costituita da un unico prodotto o da una somma dei prodotti di cui al paragrafo 1.»;

2) all'articolo 5, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere j), k) e l):

«j) il ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale per gli alimenti provenienti dall'Etiopia;

k) il servizio nazionale della Sanità e qualità agroalimentare (SENASA) per i mangimi e gli alimenti provenienti dall'Argentina;

l) il centro di consulenza sui prodotti di consumo (Consumer Commodity Expertise Centre — CCEC) del servizio di Stato per la politica antimonopolistica e la protezione dei diritti dei consumatori (State Service for Antimonopoly Policy and Protection of Consumer Rights — SSAPPCR), che dipende dal ministero dello Sviluppo economico, per gli alimenti provenienti dall'Azerbaijan.»;

3) all'articolo 9, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le autorità doganali autorizzano il trasferimento della partita a un PDI previo espletamento con esito favorevole dei controlli di cui al paragrafo 2 e previa compilazione delle sezioni pertinenti della parte II del DCE (II.3, II.5, II.8 e II.9) e a condizione che l'operatore del settore alimentare o un suo rappresentante presentino materialmente o elettronicamente un DCE compilato alle autorità doganali.»;

4) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le partite di mangimi e alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere l), m) e n), che hanno lasciato il paese di origine prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere importate nell'UE senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 è così modificato:

1) sono aggiunte le seguenti voci:

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese d'origine o paese di provenienza	Frequenza dei controlli materiali e di identità (%) al momento dell'importazione
«— Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati	— 0904		Etiopia (ET)	50
— Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie	— 0910			
(Alimenti — spezie essiccate)				
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Argentina (AR)	5
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00			
— Burro di arachidi	— 2008 11 10			
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98			
(Mangimi e alimenti)				
— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) con guscio	— 0802 21 00		Azerbaijan (AZ)	20»
— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) sgusciate	— 0802 22 00			
— Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole	— ex 0813 50			
— Pasta di nocciole	— ex 2007 10 o ex 2007 99			
— Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	— ex 2008 19			
— Farine, semolini e polveri di nocciole	— ex 1106 30 90			
— Nocciole tritate, affettate e spezzate	— ex 0802 22 00			
— Nocciole tritate, affettate e spezzate, altrimenti preparate o conservate	— ex 2008 19			
— Olio di nocciole	— ex 1515 90 99			
(Alimenti)				

- 2) La quinta voce relativa a fichi secchi, miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti fichi, pasta di fichi, fichi, preparati o conservati, compresi i miscugli, originari o provenienti dalla Turchia, è sostituita dalla seguente:

«— Fichi secchi	— 0804 20 90		Turchia (TR)	10»
— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti fichi	— ex 0813 50			
— Pasta di fichi	— ex 2007 10 o ex 2007 99			
— Fichi, preparati o conservati, compresi i miscugli	— ex 2008 99 o ex 2008 97			
(Alimenti)				

- 3) La sesta voce relativa a nocciole, miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti nocciole, nocciole, preparate o conservate, compresi i miscugli, farine, semolini e polveri di nocciole, nocciole tritate, affettate e spezzate, e olio di nocciole, originari o provenienti dalla Turchia, è sostituita dalla seguente:

«— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) con guscio	— 0802 21 00		Turchia (TR)	5»
— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) sgusciate	— 0802 22 00			
— Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole	— ex 0813 50			
— Pasta di nocciole	— ex 2007 10 o ex 2007 99			
— Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	— ex 2008 19			
— Farine, semolini e polveri di nocciole	— ex 1106 30 90			
— Nocciole tritate, affettate e spezzate	— ex 0802 22 00			
— Nocciole tritate, affettate e spezzate, altrimenti preparate o conservate	— ex 2008 19			
— Olio di nocciole	— ex 1515 90 99			
(Alimenti)				

- 4) La nona voce relativa alle arachidi con guscio, alle arachidi sgusciate, al burro di arachidi, alle arachidi altrimenti preparate o conservate, originari o provenienti dall'India, è sostituita dalla seguente:

«— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		India (IN)	10»
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00			
— Burro di arachidi	— 2008 11 10			
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98			
(Mangimi e alimenti)				

- 5) La dodicesima voce relativa ai *Capsicum annuum*, interi, ai *Capsicum annuum*, tritati o polverizzati, ai frutti essiccati del genere *Capsicum*, interi, diversi dai peperoni dolci (*Capsicum annuum*) e alle noci moscate (*Myristica fragrans*) originari o provenienti dall'India è sostituita dalla seguente:

«— <i>Capsicum annuum</i> , interi	— 0904 21 10		India (IN)	20»
— <i>Capsicum annuum</i> , tritati o polverizzati	— ex 0904 22 00	10		
— Frutti essiccati del genere <i>Capsicum</i> , interi, diversi dai peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	— ex 0904 21 90			
— Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>)	— 0908 11 00; 0908 12 00			
(Alimenti — spezie essiccate)				